



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'  
AREA PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TERRITORIALE

Al sig. Lorenzoni Giacomo  
<mailto:info@pec.giacomo.lorenzoni.name>

e p.c. Al Comune di Vacone

Oggetto: Osservazioni al PTPR. Precisazioni.

Si riscontra l'istanza in oggetto, pervenuta alla scrivente via pec, con la quale il sig. Lorenzoni Giacomo chiede di conoscere lo stato attuale della "Richiesta di adeguamento delle Tavole B (Tav. 9 Foglio 346) del PTPR ex comma 4 art. 5 e comma 3 art. 15 delle Norme PTPR", presentata in data 08/06/2012 al Comune di Vacone. La richiesta di rettifica suddetta aveva riguardo alla ritenuta inesistenza del vincolo paesaggistico boschivo (art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004), che si eccipiva erroneamente perimetrato sulla tavola B del PTPR con riguardo ai terreni di proprietà.

La richiesta di rettifica, fatta oggetto della DCC n. 16 28/06/2012, è stata trasmessa dal Comune alla scrivente Area con nota prot. n. 1267 del 3/07/2012 ai sensi del comma 4 art. 5 e comma 3 art. 15 delle Norme PTPR (in base all'allora vigente art. 26 della l.r. 24/98), richiedendo nel contempo anche l'adeguamento cartografico della Tavola B del PTPR.

Quanto alla richiesta di rettifica del vincolo si rappresenta che la Regione, come emerge dalla corrispondenza intercorsa con il Comune di Vacone, considerate le modifiche normative intervenute all'art. 26 con l.r. 8/8/2014, n. 8, ha preso atto con nota prot. n. 459798/24 del 17/09/2014 della richiesta di rettifica cartografica reiterata con Delibera del Consiglio comunale n. 21/2014 avente ad oggetto: "Determinazione dello stato effettivo dei luoghi della particella catastale n. 11 F. 1 censita al NCT del Comune di Vacone".

La Regione ha chiarito altresì che, "con riguardo al bene bosco di cui all'art. 142, co.1, lett. g), del D. Lgs. 42/04, nei casi di "incerta perimetrazione", si esclude di poter dare corso alle istanze pervenute operando rettifiche puntuali sulla tavola B del PTPR in corso di approvazione" secondo le procedure di cui all'art. 26 della l.r. 24/98 s.m.i., in considerazione anche della specifica disciplina normativa applicabile al bene "bosco" di cui all'art. 10 della l.r. 24/98 e s.m.i. ed all'art. 38, comma 5, delle Norme del PTPR.

Il Comune di Vacone ha successivamente trasmesso, con nota prot. n. 1912 del 9/10/2014, la certificazione comunale di inesistenza dell'area boscata, redatta ai sensi dell'art. 38, comma 5 delle Norme del PTPR.

La Regione con nota prot. n. 570753 del 28/10/2014, vista la documentazione pervenuta, ha ritenuto altresì di assumere ai fini dell'adeguamento del PTPR la suddetta richiesta comunale di rettifica, come integrata dalla citata certificazione, quale osservazione al PTPR nell'ambito del procedimento volto all'approvazione del Piano stesso di cui all'art. 23 della l.r. 24/1998.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si evidenzia che, allo stato attuale, la problematica in argomento afferisce a 3 diverse procedure amministrative:

1. "Certificazione di inesistenza del bosco" ai sensi dell'art. 10, comma 5 della l.r. 24/98 e art. 38, comma 5 delle Norme del PTPR;
2. Errata o incerta perimetrazione dei vincoli, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 24/98;
3. Osservazioni al PTPR ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, della l.r. 24/98.

Tenuto conto di quanto esposto si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla certificazione comunale attestante la inesistenza dell'area boscata sui terreni di interesse si rileva che la normativa vigente in materia, l'art. 10 della l.r. 24/98 e s.m.i. e l'art. 38, comma 5, delle Norme del PTPR, consente ai Comuni di procedere in via autonoma alla verifica delle perimetrazioni ed alla certificazione della presenza del bosco, con riferimento ai requisiti di cui al comma 3 del citato art. 10. Si precisa ulteriormente, al riguardo, che la Regione non svolge funzioni di controllo in merito alla certificazione, resa a cura del responsabile comunale del procedimento, e che tale certificazione assume efficacia immediata ai fini della definizione dei procedimenti di competenza comunale o nell'ambito dei procedimenti in corso avviati da altri Enti. Pertanto il procedimento comunale deve ritenersi concluso ed efficace.

Con riferimento al procedimento di rettifica di cui all'art. 26 della l.r. 24/98 esperito dal Comune, questa struttura ha ritenuto di non poter dare corso allo stesso, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'iter di approvazione del PTPR ma, al contempo, di considerare la segnalazione quale osservazione al PTPR, anche in applicazione del principio di efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, ai soli fini dell'aggiornamento cartografico, il recepimento dell'osservazione è allo stato attuale connesso e subordinato alle controdeduzioni formulate dalla scrivente struttura nonché alle eventuali ulteriori valutazioni demandate all'organo approvante. Si rileva, al riguardo, che il PTPR, chiusa la fase istruttoria da parte degli uffici, comprensiva anche delle proposte di controdeduzioni alle osservazioni presentate, è stato inviato alla Giunta Regionale che con DEC n°6 del 08/03/2016, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 23 della l.r. 24/1998 e s.m.i., ne ha proposto l'approvazione al Consiglio Regionale; il relativo iter procedurale è tuttora in corso presso la Commissione consiliare competente.

Al riguardo si precisa che solo ad approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale le proposte di controdeduzione alle osservazioni, avanzate dagli uffici, avranno efficacia e valenza esterna e pertanto si rinvia per l'esito della istanza alla deliberazione consiliare di approvazione, che sarà pubblicata sul Burl e affissa all'albo pretorio del Comune e della Provincia.

Il Direttore  
Arch. Manuela Manetti



Il Responsabile del Procedimento di Piano  
Arch. Paolo B. Nocchi

